

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3019/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Unione Sovietica, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e che reca abrogazione del regolamento (CEE) n. 2363/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che, alla luce del fabbisogno di approvvigionamento dell'Unione Sovietica, è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità al regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, data l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91<sup>(6)</sup>;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3001/91<sup>(8)</sup>; che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2363/91 della Commissione<sup>(9)</sup> dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di circa 40 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo di intervento francese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1991.
2. Tali carni devono essere importate in Unione Sovietica.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione<sup>(10)</sup>. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.<sup>(7)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 286 del 16. 10. 1991, pag. 6.<sup>(9)</sup> GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 17.<sup>(10)</sup> GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.